

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
PERSONALE DIRIGENTE E
PROFESSIONISTI DI I^A QUALIFICA PROFESSIONALE
2013 -2015

Sezione I- Parte Generale

Art. 1



(Durata e campo di applicazione)

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al triennio 2013 - 2015 (di seguito denominato CCNI) viene redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 3 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con la qualifica di dirigente dell'Enac 1998-2001 e si applica a tutto il personale con la qualifica di dirigente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e ai professionisti di I° qualifica professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Il presente Contratto consta di una sezione I (parte generale), di una sezione II, che si applica al personale dirigente e di una sezione III che si applica ai professionisti di I° qualifica professionale dell'ANSF.
3. Il presente CCNI avrà validità fino alla stipula del successivo.
4. La ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti I^A qualifica professionale è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale, in una sezione negoziale dedicata.
5. Gli effetti economici hanno validità secondo le previsioni del CCNL, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'ANSF porta a conoscenza del personale il presente contratto mediante la pubblicazione sul proprio sito.
6. Per quanto non definito dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente.

Art. 2

(Relazioni sindacali)

1. L'ANSF favorisce un rapporto continuo ed efficace con le rappresentanze sindacali, per migliorare l'efficienza dell'ente e la crescita professionale del proprio personale con l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli quanti-qualitativi delle attività svolte nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Il sistema delle relazioni sindacali è confermato nel rispetto della distinzione dei ruoli, delle responsabilità delle parti e delle previsioni contrattuali e di legge.

Art. 3

(Comitato Unico di Garanzia)

1. Le parti danno atto che, sulla base della designazione effettuata in data 25 gennaio 2013 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ex art. 57 D.Lgs 165/2001.
2. Le parti concordano che il Comitato di cui al comma 1 assolve anche alle funzioni e alle attività della Commissione paritetica sulla formazione prevista di cui all'art. 9 del CCNL 2002-2005 primo biennio economico.
3. L'ANSF garantisce l'agibilità e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato di cui ai commi precedenti.

Art.4

(Benefici di natura assistenziale e sociale)



1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 65 del CCNL ENAC 2002-2005 primo biennio economico, l'ANSF eroga ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale sotto forma di rimborso di spese di natura assistenziale e sociale sostenute dal dipendente o dal familiare (parente in linea diretta o in linea collaterale) entro il primo grado o dal coniuge o convivente, purché fiscalmente a carico del dipendente - ivi comprese le spese relative a contributi a favore di attività culturali, ricreative o con finalità sociale, libri scolastici, spese sanitarie, tasse scolastiche e universitarie, abbonamenti al trasporto pubblico - sulla base di idonea documentazione fornita dal dipendente richiedente e nel limite di due quote massime. Le modalità di erogazione di tali contributi saranno definite in accordo tra le parti firmatarie del presente contratto. Le somme non erogate nell'anno di riferimento saranno utilizzate per le medesime finalità nell'anno successivo, purché debitamente impegnate dall'Amministrazione.



Art. 5

(Linee di indirizzo per l'aggiornamento professionale)

1. La formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per assicurare il costante adeguamento delle competenze all'evoluzione e mutamenti dell'ambito di riferimento e accompagna di norma l'attuazione di processi di modernizzazione e di riorganizzazione dell'Agenzia.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale hanno lo scopo di allineare le competenze professionali del personale con le esigenze tecniche, organizzative, normative e produttive dell'ANSF, in base alle specializzazioni ed ai ruoli del personale interessato, garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, lettera c) del D. Lgs. n.165/2001.
3. Con riferimento agli artt. 33 e 73 del CCNL 2002-2005, I biennio ec., l'ANSF, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, adotta annualmente il piano triennale di formazione del personale.



4. L'attività di formazione, che potrà prevedere l'effettuazione di corsi di gestione manageriale e di aggiornamento professionale e normativo, verrà pianificata secondo i seguenti criteri prioritari:

- a) Sviluppo delle competenze del personale in considerazione di nuove norme, responsabilità e competenze richieste in relazione alle funzioni e ai compiti attribuiti
- b) Correlazione tra compiti attribuiti e strategie perseguite dall'Agenzia
- c) Mantenimento e potenziamento delle competenze acquisite



Sezione II- Personale Dirigente

Art. 6

(Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato)

1. Le risorse del fondo ex art. 55 del CCNL del 30 maggio 2007 remunerano gli istituti della retribuzione di posizione di cui all'art. 20 e la retribuzione di risultato di cui all'art. 21 del CCNL 2006-2009.
2. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno nella retribuzione di risultato.

Art. 7

(Retribuzione di posizione)

1. La retribuzione di posizione è individuata così come previsto dall'art. 33 del CCNL 1998-2001 personale dirigente e successive integrazioni e modifiche. Gli importi della retribuzione di posizione sono ripartiti nelle fasce di appartenenza così come riportato nella tabella 1.

Tabella 1 – Retribuzione di posizione per il personale dirigente - base annuale

DIRIGENTI			
FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	IMPORTO TOTALE
FASCIA A	14.219,86	32.019,00	46.238,86
FASCIA B	14.219,86	27.371,00	41.590,86
FASCIA C	14.219,86	23.239,00	37.458,86
FASCIA D	14.219,86	19.625,00	33.844,86


Art. 8

(Retribuzione di risultato)

1. L'erogazione della retribuzione di risultato è improntata a criteri di selettività atti a garantire un'effettiva premialità connessa ai risultati conseguiti.
2. Le parti concordano di erogare la suddetta componente retributiva individuando tre fasce di merito e di collocare nella fascia più alta una quota non superiore al 30% del personale, in accordo a quanto previsto rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'art. 22 del CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, secondo i seguenti criteri:
 - a) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120;
 - b) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110;
 - c) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100,

rapportata al periodo di svolgimento della prestazione a partire dal conferimento dell'incarico.

3. Resta salvo quanto disposto all'art. 58 (sostituzione del dirigente), comma 3, CCNL per il Personale Dirigente dell'ENAC 30 maggio 2007, come modificato dall'art. 16 CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, in merito al trattamento economico in caso di incarico ad interim.
4. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura massima del 50% delle risorse stimate.
5. La retribuzione di risultato viene attribuita nei limiti delle risorse disponibili nel fondo e tenendo conto dei limiti di cui all'articolo 21 del CCNL 2006-2009.



Sezione III- Professionisti di I^a Qualifica Professionale

Art. 9

(Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti I^a qualifica professionale)

1. Il fondo di cui all'art.82 del CCNL 2002-2005 primo biennio relativo alle politiche di sviluppo dei professionisti di I^a qualifica professionale dell'Enac è ripartito tramite accordi annuali con le OO.SS. tra le voci seguenti:
 - indennità professionale
 - retribuzione di risultato
 - indennità di posizione
 - passaggi di livello economico
2. Le parti concordano di vincolare nella misura minima del 10% delle risorse utilizzabili del fondo per la retribuzione di risultato.
3. Le parti concordano di vincolare nella misura del 15% delle risorse utilizzabili del fondo per la indennità di posizione, a partire dall'annualità 2014.
4. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno nella retribuzione di risultato.

Art. 10

(Indennità professionale)

1. L'indennità professionale è individuata così come previsto dall'art. 92 del CCNL 1998-2001, dal CCNI personale dirigente e personale professionisti I qualifica professionale 2002-2005 e dal CCNI 2006 – 2009. Gli importi delle indennità professionali sono ripartiti nei livelli di inquadramento così come riportato nella tabella 2.

Tabella 2 – Indennità professionale per il personale dell'area professionale I qualifica - base annuale

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

Art. 11

(Retribuzione di risultato)

1. Le parti concordano di attribuire le risorse destinate alla presente voce del fondo in base a criteri di selettività atti a garantire un'effettiva premialità connessa al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.



2. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la retribuzione di cui trattasi.

Art. 12

(Indennità di posizione)

1. L'indennità di posizione è attribuita ai professionisti cui siano stati conferiti incarichi secondo quanto previsto all'art. 83 ed 84 del CCNL 1998-2001, I biennio ec.
2. L'ANSF pianifica, in base alle proprie esigenze e strategie di sviluppo, le posizioni organizzative da assegnare. I criteri di assegnazione e la pianificazione degli incarichi sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento.


Art. 13

(Passaggi di livello economico)






1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, e dal DPR n. 122/2013, i passaggi di livello economico saranno subordinati a criteri selettivi tendenti a valorizzare la capacità professionale e l'esperienza del professionista di I^a qualifica professionale.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.

24 FEBBRAIO 2014

ANSF



Two handwritten signatures in blue ink, representing the ANSF (Associazione Nazionale Sindacati Forfettivi).

OOSS
USB P.I. 
UIL NA 
FP CGIL 
USPFI 
UICI 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Ove si evidenziassero novità normative in materia di lavoro a distanza, le Parti si impegnano a valutare l'opportunità di individuare modalità per consentire, in via sperimentale e per specifiche prestazioni lavorative, che dette prestazioni siano effettuate dal dipendente anche in luogo collocato al di fuori della sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'amministrazione e l'efficiente espletamento delle attività.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In merito ai passaggi di livello economico le Parti si impegnano a valutare l'opportunità di instaurare un apposito tavolo. Nell'ambito di detto tavolo si terrà conto di quanto previsto in merito all'art. 70 del CCNL 2002-2005, I biennio.


Alto

Ferrari

USB P.I. 

UIL PA 

FCGIL 

USPPI 

UILT 



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

PERSONALE DIRIGENTE

Intesa ripartizione fondo 2013

Il giorno 24 febbraio 2014 ha avuto luogo l'incontro per la definizione della ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2013 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2013 è pari a € 604.155,75.

Le parti convengono di procedere a ripartire le risorse presenti secondo quanto stabilito nella tabella allegata.

24 Febbraio 2014


ANSF



USB P.I. ^{OOSS} 

VIL M 

FP CGIL 

USPPI 

VILT 

Fondo Personale Dirigente

Ripartizione anno 2013

valore del fondo anno 2013	604.155,75
retribuzione di posizione	379.917,31
retribuzione di risultato	224.238,44
TOTALE	604.155,75



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
PROFESSIONISTI DI 1^A QUALIFICA PROFESSIONALE**

Intesa ripartizione fondo 2013



Il giorno 24 febbraio 2014 ha avuto luogo l'incontro per la definizione della ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica professionale per l'anno 2013 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali.

Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica professionale per l'anno 2013 è pari a € 742.324,23.






Le parti convengono di procedere a ripartire le risorse presenti secondo quanto stabilito nella tabella allegata.

24 Febbraio 2014

ANSF

O.O.S.S.

USB P.I. 
UILM 
FPCGIL 
USPPI 
UILT 

Fondo Personale Professionisti di I qualifica professionale

Ripartizione anno 2013

valore del fondo anno 2013	742.324,23
indennità professionale	401.527,20
indennità posizione	111.348,63
retribuzione di risultato	229.448,40
TOTALE	742.324,23

